



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA  
7^ Seduta  
Martedì 8 marzo 2022

Deliberazione n. 57 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l'occupazione femminile.

Presidente: Filippo Mancuso  
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione, separatamente, i quindici articoli che sono stati approvati con gli emendamenti introdotti, e dopo la dichiarazione di voto di astensione del consigliere Laghi e le dichiarazioni di voto favorevole dei consiglieri Mammoliti, Bruni e Alecci, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 21, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 11 marzo 2022

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 57 dell'8 marzo 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MISURE PER IL SUPERAMENTO DELLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE  
E INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 2022.

Reggio Calabria, 11 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presupposto della presente legge è che senza parità di genere non si può raggiungere un sistema equo di cittadinanza, né può esserci un reale sviluppo socioeconomico del territorio. È la parità tra i sessi, in ogni settore in cui si sviluppa la personalità di ciascun essere umano, l'unica strada per ridisegnare un nuovo modello di società basato su equilibrati e rispettosi rapporti tra uomini e donne.

Nella Costituzione italiana vi è un vero e proprio diritto soggettivo della lavoratrice alla parità di trattamento da parte del datore di lavoro, il quale è obbligato alla non discriminazione per sesso e al quale, quindi, è vietato attuare condizioni di lavoro e di retribuzione inferiori rispetto al trattamento della generalità dei lavoratori.

L'articolo 37 Cost. sancisce, ancora, che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".

Nonostante il portato della Costituzione e dell'infrastruttura normativa a supporto della qualità del lavoro delle donne sia di gran pregio, la realtà, purtroppo, è ben diversa. I dati Istat riportano uno spaccato molto critico sul lavoro nel suo complesso, ma ancor di più i dati risultano preoccupanti per le donne: l'occupazione nel 2021 torna a salire, interrompendo la tendenza negativa post pandemica ma il calo occupazionale è concentrato sulle donne coinvolgendo sia dipendenti che autonome.

La crisi economica dovuta al Covid-19 ha, nei fatti, aggravato ulteriormente la situazione, colpendo soprattutto donne e giovani.

Alla luce dei dati e delle riflessioni indicate, esistono elementi di fragilità su cui occorre invertire la rotta e su cui come legislatori si può e si deve intervenire, alla luce anche delle opportunità e possibilità che nei prossimi mesi si avranno con le risorse del PNRR.

La presente legge si pone l'obiettivo di contribuire a incentivare l'occupazione femminile e ridimensionare il divario retributivo tra uomini e donne. Al centro c'è il lavoro come leva per la libertà e l'autonomia delle donne. L'occupazione femminile richiede un cambiamento sociale profondo, che l'Italia non è mai riuscita a definire in pieno. Sono cambiamenti che però hanno bisogno di trovare sostegno nelle politiche pubbliche e di radicarsi nella società con una diversa impostazione culturale. Le donne sono cambiate. Le conquiste fatte hanno mutato la loro condizione, ma soprattutto le loro aspirazioni, il senso di sé. È una rivoluzione a cui non ha corrisposto una trasformazione del welfare, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi, dei rapporti tra i generi nella condivisione dei compiti.

Secondo un recente studio dell'Eurostat, le donne italiane, nelle aziende private, percepiscono all'incirca il 20,7 per cento in meno rispetto agli uomini. Alle donne,



## *Consiglio regionale della Calabria*

infatti, viene spesso offerto un impiego part-time sul presupposto che un lavoro a tempo pieno non sarebbe compatibile con le attività di cura familiare, escludendole da funzioni e ruoli di primo livello che, il più delle volte, richiedono un impiego full-time.

Allo stesso modo, sono ancora le donne a subire le conseguenze di una gravidanza al rientro sul posto di lavoro. Il tempo dedicato alla famiglia e il puerperio si traduce in perdita della posizione raggiunta prima dell'estensione obbligatoria, nonché in un mancato aggiornamento dei cambiamenti che, nel frattempo, potrebbero avere avuto luogo presso il datore di lavoro. Questa situazione si riflette, come è ovvio, sui più diversi ambiti della vita quotidiana. Si pensi all'assunzione di ruoli apicali in società pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché alla partecipazione delle donne nelle giunte comunali.

In tale contesto il legislatore non può rimanere fermo, ma ha il dovere di intervenire, in linea con la normativa nazionale.

In particolare, la presente legge è composta da tredici articoli.

L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.

L'articolo 2 orienta l'agire della Regione affinché siano favorite e promosse le azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. Trattasi di enunciazioni di principi di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.

Con l'articolo 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere. L'articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto la certificazione nazionale della parità di genere è rilasciata dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per ciò che concerne le procedure atte al riconoscimento del bollino di parità, si evidenzia che le stesse sono in capo al Dipartimento regionale competente, che le attuerà con il proprio personale.

Con l'articolo 4, la Regione si impegna a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino, prevedendo:

- a) l'inibizione all'accesso alle procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici erogati o attribuiti dalla Regione per le imprese destinatarie di una condanna a motivo di dimissioni ovvero licenziamento, dichiarati



## *Consiglio regionale della Calabria*

illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità;

b) forme di collaborazione con gli Ispettorati interregionali del Lavoro.

Con l'articolo 5 la Regione si impegna a riconoscere, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, alle imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita-lavoro. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi i percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché all'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 ha carattere ordinamentale e detta misure organizzative ai Centri per l'impiego, prevedendo l'apertura di un servizio denominato "Spazio Donna" dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate. Tale servizio non genera ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto erogato dal personale in forze presso i Centri per l'impiego e mediante l'utilizzo di risorse strumentali già in uso agli stessi.

L'articolo 8 è dedicato all'imprenditoria femminile come politiche attive per il lavoro. Negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore delle imprese ritenute femminili (comma 1); inoltre, si dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi percorsi formativi dedicati alle donne imprenditrici (comma 2), nonché sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale (comma 3). Trattasi di disposizioni tese a definire criteri che incidono sulle modalità di accesso a contributi e servizi a sostegno dell'imprenditoria femminile, che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 esplicita le modalità con cui la Regione promuove nell'ambito del welfare aziendale, la parità di genere nelle attività dell'organizzazione e della gestione del personale regionale. Il comma 3 sancisce che per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il comitato non produce nuovi e/o aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale per come stabilito al comma 1 del citato articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il presente articolo 9 ha quindi carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 esplicita la volontà della Regione ad intraprendere azioni, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e mediante strumenti organizzativi e di concertazione, tese a promuovere l'equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro.



## *Consiglio regionale della Calabria*

L'articolo 11 istituisce, quale strumento di programmazione della Giunta regionale, il Piano di intervento per le politiche di genere; per tale ragione la norma riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 12 introduce una disposizione rafforzativa dell'attività di monitoraggio, in quanto prevede che l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere di cui alla l.r. 38/2016, annualmente, predisponde e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul Piano di interventi ex art. 11, e sulle eventuali criticità emerse. Tale ulteriore attività è effettuata con le risorse umane e strumentali già operanti presso l'Osservatorio e comunque senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale

L'articolo 13 stabilisce che la Giunta regionale, accanto alle azioni previste dalla presente legge, si adoperi alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e uffici scolastici, al fine di predisporre, senza oneri a carico del bilancio regionale, giornate formative da effettuare all'interno di istituti scolastici secondari di primo e secondo grado volti alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro. Gli interventi saranno mirati al superamento di ogni ostacolo culturale, proveniente dall'ambito familiare e/o scolastico, all'affermazione delle donne all'interno del mondo professionale, in modo da accrescerne la consapevolezza sin dall'età scolare. La presente disposizione, prevedendo accordi con enti e organizzazioni già impegnate in attività simili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 sancisce la neutralità finanziaria della presente legge.

L'articolo 15 stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

**Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale**

La presente legge, con gli obiettivi circa la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, nonché l'articolato che segue risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria.

Le pari opportunità di genere sono un valore dall'Unione europea fin dal Trattato di Roma del 1957 (art. 119), da cui derivano le Direttive della Commissione riguardanti la parità salariale (1975), la parità nei sistemi pensionistici (1979) e l'accesso al mercato del lavoro e alle condizioni lavorative (1976) emanate su sollecitazione di alcune pronunce della Corte di Giustizia. In particolare, i principi della non discriminazione (artt. 2 e 3 TUE; artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) trovano un concreto



## *Consiglio regionale della Calabria*

impegno strategico al raggiungimento dell'uguaglianza di genere attraverso la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e l'attivazione di strumenti di conciliazione, nei seguenti atti:

- Piano d'Azione 2021-2025 dell'Unione Europea sulla parità di genere (EU Gender Action Plan - GAP III) presentato dalla Commissione Europea il 5 marzo 2020;
- la Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025 e relativa Relazione al Parlamento Europeo (2019/2169/(NI));
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 5 luglio 2006, per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il Patto europeo per la parità di genere (2011- 2020) adottato dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011;
- le risoluzioni adottate nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e le risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di uguaglianza di genere e di imprenditorialità femminile nelle PMI, nelle quali si ritiene necessario incoraggiare e sostenere la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali ed economiche;
- la Dichiarazione del 17 marzo 2021 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha indicato le azioni per combattere le disparità salariali e di opportunità nell'impiego.

A carico dell'Italia non vi sono procedure d'infrazione in atto sulle materie oggetto della legge.

A livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze è declinato dall'Obiettivo n. 5 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale.

Il testo normativo è pienamente compatibile con la Carta Costituzionale. Sul piano dei principi, la relazione illustrativa evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo della lavoratrice alla parità di trattamento attraverso i principi di eguaglianza formale e sostanziale che implicano la doverosità dell'intervento dello Stato per la rimozione dei fattori che favoriscono la discriminazione di genere, nonché dei diritti di pari retribuzioni, a parità di lavoro, ed a sistemi di conciliazione volti a garantire l'adempimento delle funzioni familiari ed assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37). Sul piano della competenza (117 Cost.) le materie della tutela e della sicurezza del lavoro sono oggetto di legislazione concorrente; le Regioni esercitano la propria potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.



## Consiglio regionale della Calabria

### RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Contesto socio-economico cui si riferisce la presente legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

#### POPOLAZIONE FEMMINILE (AL 1° GENNAIO) IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2019 AL 2021

Dal 2018 al 2021 la Calabria ha subito una progressiva riduzione della popolazione corrispondente a – 63.656 abitanti, di cui 28.571 donne (il 44,9% del totale).

		2018			2019			2020			2021		
		maschi	femmine	totale									
Cosenza	v.a.	342.276	356.866	699.142	340.734	354.871	695.605	338.116	352.387	690.503	330.027	346.092	676.119
	%	49,0	51,0	100	49,0	51,0	100	49,0	51,0	100	48,8	51,2	100
Catanzaro	v.a.	173.116	181.884	355.000	171.704	180.361	352.065	170.259	179.085	349.344	167.504	176.935	344.439
	%	48,8	51,2	100	48,8	51,2	100	48,7	51,3	100	48,6	51,4	100
Reggio Calabria	v.a.	263.575	277.004	540.579	261.755	274.732	536.487	258.734	272.233	530.967	254.266	269.525	523.791
	%	48,8	51,2	100	48,8	51,2	100	48,7	51,3	100	48,5	51,5	100
Crotone	v.a.	86.103	85.801	171.904	86.226	85.260	171.486	84.029	84.552	168.581	81.148	82.911	164.059
	%	50,1	49,9	100	50,3	49,7	100	49,8	50,2	100	49,5	50,5	100
Vibo Valentia	v.a.	78.000	79.632	157.632	77.514	78.864	156.378	76.594	78.121	154.715	75.040	77.153	152.193
	%	49,5	50,5	100	49,6	50,4	100	49,5	50,5	100	49,3	50,7	100
Calabria	v.a.	943.070	981.187	1.924.257	937.933	974.088	1.912.021	927.732	966.378	1.894.110	907.985	952.616	1.860.601
	%	49,0	51,0	100	49,1	50,9	100	49,0	51,0	100	48,8	51,2	100


Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Nel periodo preso a riferimento (2018 – 2021), l'incidenza percentuale media delle donne è del 51%.




## Consiglio regionale della Calabria

Popolazione (al 1° gennaio) in Calabria dal 2018 al 2021 in base al genere



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Nei quattro anni analizzati, l'incidenza della popolazione femminile, nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, risulta maggiore di quella regionale. Al primo gennaio nel 2021 la componente femminile in queste due province è maggiore dello 0,3% in provincia di Reggio Calabria e maggiore dello 0,2% in provincia di Catanzaro rispetto alla media regionale (51,2%).



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat



## Consiglio regionale della Calabria

### DONNE OCCUPATE (15 ANNI E PIU') IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020


Nel 2020 in Calabria risultano occupate 527.050 persone, di queste solo il 35,4% sono donne.

		2018			2019			2020		
		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	129.589	74.784	204.373	132.879	75.233	208.112	131.732	68.280	200.012
	%	63,4	36,6	100	63,8	36,2	100	65,9	34,1	100
Catanzaro	v.a.	66.160	42.538	108.698	69.233	43.245	112.478	67.793	41.916	109.709
	%	60,9	39,1	100	61,6	38,4	100	61,8	38,2	100
Reggio Calabria	v.a.	91.048	54.746	145.794	92.209	51.312	143.521	90.903	50.845	141.748
	%	62,4	37,6	100	64,2	35,8	100	64,1	35,9	100
Crotone	v.a.	32.712	13.828	46.540	29.606	13.774	43.380	25.453	11.933	37.386
	%	70,3	29,7	100	68,2	31,8	100	68,1	31,9	100
Vibo Valentia	v.a.	28.354	17.298	45.652	28.025	15.007	43.032	24.479	13.716	38.195
	%	62,1	37,9	100	65,1	34,9	100	64,1	35,9	100
Calabria	v.a.	347.863	203.194	551.057	351.952	198.571	550.523	340.360	186.690	527.050
	%	63,1	36,9	100	63,9	36,1	100	64,6	35,4	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Dal 2018 al 2020 il numero delle donne occupate ha subito una flessione di 1,5 punti percentuali, corrispondente in valore assoluto a – 16.504 persone.

Occupati (15 anni e più) in Calabria dal 2018 al 2020 in base al genere



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat




## Consiglio regionale della Calabria

La percentuale maggiore di donne occupate si ritrova nella provincia di Catanzaro con +2,8 punti percentuali nel 2020 rispetto alla media regionale.


La percentuale più bassa di donne occupate è riscontrabile nella provincia di Crotona con -3,5 punti percentuali rispetto alla media regionale. Un divario comunque maggiormente attenuato rispetto agli anni precedenti (-7,2% nel 2018 di 4,3% nel 2019).

Donne occupate (15 anni e più) in Calabria e su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Donne occupate (15 anni e più) su base provinciale dal 2018 al 2020



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat



## Consiglio regionale della Calabria


### DONNE IN CERCA DI OCCUPAZIONE (15 ANNI E OLTRE) IN CALABRIA E IN AMBITO PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020

In ambito regionale, nell'anno 2020, le donne in cerca di occupazione risultano 54.371, che rappresenta il 41% del totale delle persone in cerca di occupazione.

		2018			2019			2020		
		maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
<b>Cosenza</b>	v.a.	32.328	30.457	62.785	34.333	22.493	56.826	33.821	23.547	57.368
	%	51,5	48,5	100	60,4	39,6	100	59,0	41,0	100
<b>Catanzaro</b>	v.a.	15.833	11.487	27.320	17.136	12.180	29.315	14.437	10.314	24.751
	%	58,0	42,0	100	58,5	41,5	100	58,3	41,7	100
<b>Reggio Calabria</b>	v.a.	21.875	14.066	35.941	20.448	13.002	33.450	16.325	9.329	25.654
	%	60,9	39,1	100	61,1	38,9	100	63,6	36,4	100
<b>Crotone</b>	v.a.	10.212	7.552	17.764	11.682	5.896	17.578	9.170	6.451	15.621
	%	57,5	42,5	100	66,5	33,5	100	58,7	41,3	100
<b>Vibo Valentia</b>	v.a.	4.379	3.595	7.974	5.415	3.788	9.203	4.466	4.730	9.196
	%	54,9	45,1	100	58,8	41,2	100	48,6	51,4	100
<b>Calabria</b>	v.a.	84.627	67.157	151.784	89.014	57.359	146.373	78.219	54.371	132.590
	%	55,8	44,2	100	60,8	39,2	100	59,0	41,0	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Dal 2018 al 2020 il numero di donne in cerca di occupazione ha subito una flessione di 3,1 punti percentuali, corrispondente in valore assoluto a -12.786 persone.



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat




## Consiglio regionale della Calabria

La percentuale maggiore di donne in cerca di occupazione si ritrova nella provincia di Vibo Valentia con +10,4 punti percentuali nel 2020 rispetto alla media regionale.

Nel periodo pre-pandemia (2018) la provincia con la percentuale più elevata di donne in cerca di occupazione era quella di Cosenza con +2,3 punti percentuali rispetto al dato espresso a livello regionale.


Nel 2020, la percentuale più bassa di donne in cerca di occupazione è riscontrabile nella provincia di Reggio Calabria con - 4,6 punti percentuali rispetto alla media regionale. Un divario che rispetto al periodo pre-pandemia risulta comunque attenuato (nel 2018 in provincia di Reggio Calabria la distanza dal dato regionale era di -5,1 punti percentuali).



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat



## Consiglio regionale della Calabria



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

### Obiettivi della legge

La presente legge si pone l'obiettivo di contribuire a incentivare l'occupazione femminile e ridimensionare il divario retributivo tra uomini e donne. Al centro c'è il lavoro come leva per la libertà e l'autonomia delle donne. L'occupazione femminile richiede un cambiamento sociale profondo, che l'Italia non è mai riuscita a definire in pieno. Sono cambiamenti che però hanno bisogno di trovare sostegno nelle politiche pubbliche e di radicarsi nella società con una diversa impostazione culturale. Le donne sono cambiate. Le conquiste fatte hanno mutato la loro condizione, ma soprattutto le loro aspirazioni, il senso di sé. E una rivoluzione a cui non ha corrisposto una trasformazione del welfare, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi, dei rapporti tra i generi nella condivisione dei compiti.

Secondo un recente studio dell'Eurostat, le donne italiane, nelle aziende private, percepiscono circa il 20,7 per cento in meno rispetto agli uomini. Alle donne, infatti, viene spesso offerto un impiego part-time sul presupposto che un lavoro a tempo pieno non sarebbe compatibile con le attività di cura familiare, escludendole da funzioni e ruoli di primo livello che, il più delle volte, richiedono un impiego full-time.

Allo stesso modo, sono ancora le donne a subire le conseguenze di una gravidanza al rientro sul posto di lavoro. Il tempo dedicato alla famiglia e il puerperio si traduce in perdita della posizione raggiunta prima dell'estensione obbligatoria, nonché in un mancato aggiornamento dei cambiamenti che, nel frattempo, potrebbero avere avuto luogo presso il datore di lavoro. Questa situazione si riflette, come è ovvio, sui più diversi ambiti della vita quotidiana. Si pensi all'assunzione di ruoli apicali in società pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché alla partecipazione delle donne nelle giunte comunali.



## *Consiglio regionale della Calabria*

In tale contesto il legislatore non può rimanere fermo, ma ha il dovere di intervenire, in linea con la normativa nazionale.

### Coerenza con i contenuti della programmazione europea

La presente legge, con gli obiettivi circa la parità retributiva tra i sessi, la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro, la valorizzazione delle competenze delle donne, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, nonché l'articolato che segue risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria.

Le pari opportunità di genere sono un valore dall'Unione europea fin dal Trattato di Roma del 1957 (art.119), da cui derivano le Direttive della Commissione riguardanti la parità salariale (1975), la parità nei sistemi pensionistici (1979) e l'accesso al mercato del lavoro e alle condizioni lavorative (1976) emanate su sollecitazione di pronunce della Corte di Giustizia. In particolare, i principi della non discriminazione (artt. 2 e 3 TUE; artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) trovano un concreto impegno strategico al raggiungimento dell'uguaglianza di genere attraverso la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e l'attivazione di strumenti di conciliazione, nei seguenti atti:

- Piano d'Azione 2021-2025 dell'Unione Europea sulla parità di genere (EU Gender Action Plan - GAP III) presentato dalla Commissione Europea il 5 marzo 2020;
- la Strategia per la parità di genere per il periodo 2020-2025 e relativa Relazione al Parlamento Europeo (2019/2169/(NI));
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE del 5 luglio 2006, per l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio dell'UE nel marzo 2011;
- le risoluzioni adottate nel Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e le risoluzioni del Parlamento Europeo in materia di uguaglianza di genere e di imprenditorialità femminile nelle PMI, nelle quali si ritiene necessario incoraggiare e sostenere la presenza delle donne nelle attività imprenditoriali ed economiche;
- la Dichiarazione del 17 marzo 2021 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha indicato le azioni per combattere le disparità salariali e di opportunità nell'impiego.

A carico dell'Italia non vi sono procedure d'infrazione in atto sulle materie oggetto della legge. A livello globale, il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze è declinato dall'Obiettivo n. 5 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.



## Consiglio regionale della Calabria

Oneri finanziari: Analisi quantitativa (elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio, in quanto si limita a orientare l'agire di soggetti pubblici e privati per favorire la creazione delle precondizioni per l'equo riconoscimento della parità di genere nella vita sociale e lavorativa.

La legge, infatti, si limita al dettare criteri e modalità operative di cui tener conto nelle future programmazioni di risorse a qualsiasi titolo.

### SCHEDA DI SINTESI

Articolo della legge	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Articolo 1	L'art. 1 esplicita l'oggetto e le finalità della legge. Trattasi di enunciazioni di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.
Articolo 2	L'art. 2 orienta l'agire della Regione affinché siano favorite e promosse le azioni positive tese al superamento delle differenziazioni nei luoghi di lavoro basate sul genere. Trattasi di enunciazioni di principi di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.
Articolo 3	Con l'art. 3 la Regione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 198/2006, riconosce il "bollino di parità", utile per l'accesso a strumenti di incentivazione, alle imprese pubbliche e private virtuose in materia di antidiscriminazione di genere, promozione dell'equilibrio vita lavoro e parità retributiva, in possesso della certificazione nazionale della parità di genere. Il presente articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto la certificazione nazionale della parità di genere è rilasciata dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per ciò che concerne le procedure atte al riconoscimento del bollino di parità si evidenzia che le stesse sono in capo al Dipartimento regionale competente che le attuerà con il proprio personale.
Articolo 4	Con tale articolo la Regione si impegna a promuovere, senza oneri a carico del bilancio regionale, interventi volti a contrastare il fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso, sul matrimonio, sulla maternità - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione



## Consiglio regionale della Calabria

	<p>del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino, prevedendo:</p> <p>a) l'inibizione all'accesso alle procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici erogati o attribuiti dalla Regione per le imprese destinatarie di una condanna a motivo di dimissioni ovvero licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità;</p> <p>b) forme di collaborazione con gli Ispettorati interregionali del Lavoro.</p> <p>Il presente articolo non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto detta disposizioni che interessano l'attività amministrativa posta in essere dalla Regione avvalendosi delle risorse umane e strumentali esistenti presso i competenti Dipartimenti della Giunta regionale.</p>
Articolo 5	<p>Con tale articolo la Regione si impegna a riconoscere, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, alle imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita lavoro. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.</p>
Articolo 6	<p>L'art. 6 dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi i percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché all'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.</p>
Articolo 7	<p>L'art. 7 ha carattere ordinamentale e detta misure organizzative ai Centri per l'impiego, prevedendo l'apertura di un servizio denominato "Spazio Donna" dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate. Tale servizio non genera ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto erogato dal personale in forze presso i Centri per l'impiego e mediante l'utilizzo di risorse strumentali già in uso agli stessi.</p>
Articolo 8	<p>L'art. 8 è dedicato all'imprenditoria femminile come politiche attive per il lavoro. Negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti, sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore delle imprese ritenute femminili (comma 1); inoltre, si dà indirizzo affinché nella programmazione dell'offerta formativa siano promossi percorsi formativi dedicati alle donne imprenditrici (comma 2), nonché sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con</p>



## Consiglio regionale della Calabria

	<p>particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale (comma 3). Trattasi di disposizioni tese a definire criteri che incidono sulle modalità di accesso a contributi e servizi a sostegno dell'imprenditoria femminile che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio regionale.</p>
Articolo 9	<p>L'art. 9 esplicita le modalità con cui la Regione promuove nell'ambito del welfare aziendale, la parità di genere nelle attività dell'organizzazione e della gestione del personale regionale. Il comma 3 sancisce che per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'art. 57 del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Il comitato non produce nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale per come stabilito al comma I del citato art. 57 del d.lgs.165/2001. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.</p>
Articolo 10	<p>L'art. 10 esplicita la volontà della regione ad intraprendere azioni, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale e mediante strumenti organizzativi e di concertazione, tese a promuovere l'equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro. Tali misure, pertanto, non comportano nuovi e aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale.</p>
Articolo 11	<p>L'art. 11 istituisce, quale strumento di programmazione della Giunta regionale, il Piano di intervento per le politiche di genere per tale ragione la norma riveste carattere ordinamentale.</p>
Articolo 12	<p>L'art. 12 introduce una disposizione rafforzativa dell'attività di monitoraggio, in quanto prevede che l'Osservatorio di cui alla l.r. 38/2016, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul Piano di interventi ex art. 11, e sulle eventuali criticità emerse. Tale ulteriore attività è effettuata con le risorse umane e strumentali già operanti presso l'Osservatorio e comunque senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.</p>
Articolo 13	<p>L'articolo 13 prevede la sottoscrizione da parte della Giunta regionale di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e uffici scolastici, al fine di predisporre, senza oneri a carico del bilancio regionale, giornate formative da effettuare all'interno di istituti scolastici secondari di primo e secondo grado volti alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro. Gli interventi saranno mirati al superamento di ogni ostacolo culturale, proveniente dall'ambito familiare e/o scolastico, all'affermazione delle donne all'interno del mondo professionale, in modo da accrescerne la consapevolezza sin dall'età scolare. La presente disposizione, prevedendo accordi</p>



## Consiglio regionale della Calabria

	con enti e organizzazioni già impegnate in attività simili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 14	L'art. 14 sancisce la neutralità finanziaria della presente legge.
Articolo 15	L'art. 15 stabilisce l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Tabella A

Articolo della legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2022
Articolo 1	-----	0,00 €
Articolo 2	-----	0,00 €
Articolo 3	-----	0,00 €
Articolo 4	-----	0,00 €
Articolo 5	-----	0,00 €
Articolo 6	-----	0,00 €
Articolo 7	-----	0,00 €
Articolo 8	-----	0,00 €
Articolo 9	-----	0,00 €
Articolo 10	-----	0,00 €
Articolo 11	-----	0,00 €
Articolo 12	-----	0,00 €
Articolo 13		
Articolo 14		
Articolo 15	-----	0,00 €

Tabella B

### ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Note
//	//	//	//	//	//	//
		Totale				

Oneri di gestione: 0,00 €. La gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore competente in materia di Pari opportunità.

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e riconosce l'equiparazione dei diritti delle donne rispetto agli uomini e maggiori tutele alle donne lavoratrici per favorire il superamento dei divari di genere nella società, attraverso l'adozione di misure specifiche che tengano conto delle pari opportunità.

2. La Regione promuove, tra gli obiettivi strategici, il principio di parità tra donne e uomini attraverso il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per i sessi, riconoscendo che le politiche di pari opportunità sono un obiettivo ineludibile.

3. La Regione favorisce le pari opportunità in tutte le politiche regionali.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la presente legge detta disposizioni per favorire:

a) l'occupazione femminile anche attraverso il contrasto alle discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, sotto l'aspetto sia dell'accesso al lavoro sia della progressione di carriera, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

b) l'adozione di strumenti di equilibrio tra vita professionale e familiare;

c) l'eliminazione delle disparità nella formazione e nel lavoro con riguardo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla carriera e all'imprenditorialità, anche attraverso la qualificazione professionale.

### Art. 2 (Azioni per il superamento delle differenziazioni di genere nei luoghi di lavoro)

1. La Regione riconosce che le pari opportunità sono parte integrante delle politiche di sviluppo del territorio, promuovendo misure che favoriscano di fatto l'uguaglianza per il raggiungimento di una parità sostanziale mediante l'impiego di azioni positive.

2. Al fine di superare le differenziazioni, anche retributive, basate sul genere, secondo quanto stabilito dal Piano di azione dell'Unione europea sulla parità di genere (GAP III), la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs. 198/2006, favorisce specifiche azioni positive.

### Art. 3 (Certificazione della parità di genere)

1. La Regione applica, anche attraverso il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11, il Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, così come previsto dall'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006,



## *Consiglio regionale della Calabria*

individuando e accompagnando a livello territoriale la crescita di opportunità per le donne all'interno delle imprese, l'uguaglianza delle remunerazioni a parità di lavoro, la presenza di politiche per la diversità di genere, la protezione della maternità.

2. Alle imprese pubbliche e private in possesso della certificazione della parità di genere e che attuano principi di tutela della maternità, gestione della gender diversity, equità remunerativa e processi positivi nella gestione delle risorse umane, opportunità di crescita in azienda per le donne e che utilizzano forme di linguaggio non discriminatorio, così come previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia, la Regione riconosce un bollino di parità per l'applicazione di premialità nell'accesso a strumenti di incentivazione, che saranno individuati nel Piano di cui all'articolo 11.

### Art. 4

#### *(Misure per contrastare i licenziamenti illegittimi)*

1. In conformità all'articolo 26 del d.lgs.198/2006 e in ottemperanza alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 del 10 giugno 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, la Regione promuove il contrasto al fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro, nonché il divieto di porre in essere patti o atti finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro per discriminazioni basate sul sesso per come previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sul matrimonio per come previsto dall'articolo 35 del d.lgs. 198/2006, sulla maternità - anche in caso di adozione o affidamento - e a causa della domanda o fruizione del periodo di congedo parentale o per malattia del bambino per come previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

2. La Giunta regionale, nel Piano di intervento di cui all'articolo 11, dà orientamenti affinché le imprese condannate con sentenza passata in giudicato nell'ambito di giudizi aventi a oggetto le dimissioni ovvero il licenziamento, dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità, vengano escluse, per il triennio successivo alla condanna, dalla partecipazione a procedure selettive finalizzate alla concessione di benefici economici erogati o attribuiti dalla Regione.

3. Al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, la Regione promuove la cooperazione istituzionale con gli Ispettorati interregionali del lavoro.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 5

#### *(Misure di intervento a favore dell'occupazione femminile)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, prevede, negli avvisi per la concessione di finanziamenti erogati a qualsiasi titolo, premialità nella forma di punteggio aggiuntivo:

a) per le imprese che utilizzano strumenti di equilibrio vita-lavoro, quali, tra gli altri, orario flessibile, lavoro agile, ferie e permessi solidali, banca ore, asilo nido aziendale, campus nei giorni di chiusura delle scuole;

b) per le imprese che assumono donne con disabilità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenute ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); tale premialità è raddoppiata in caso di acquisto di strumentazioni ad hoc per la singola disabilità o di utilizzo di strumenti quali telelavoro e lavoro agile;

c) per le imprese che assumono donne vittime di violenza, prese in carico da un servizio sociale, da un Centro antiviolenza, da una Casa accoglienza o rifugio, donne vittime di tratta, donne che possano comunque attestare la loro condizione di vittime o di donne esposte a fenomeni di violenza, oltre agli orfani di vittime di femminicidio, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; tale premialità è raddoppiata in caso di utilizzo di servizi e misure di accompagnamento alla fuoriuscita dalla situazione di vittima, quali, tra gli altri, sostegno psicologico alla donna e ai figli minori, voucher per supporto al diritto alla salute, alla casa, all'istruzione e alla formazione.

2. Il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 definisce le modalità e i criteri per il riconoscimento delle premialità di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità delle azioni positive intraprese nell'anno precedente.

### Art. 6

#### *(Formazione per l'inserimento e il reinserimento lavorativo)*

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa, promuove percorsi rivolti alle donne inoccupate o disoccupate al fine del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, nonché dell'accrescimento delle competenze nei settori economici più innovativi.

### Art. 7

#### *(Spazio Donna)*

1. Presso i Centri per l'impiego regionali è garantito, nell'ambito delle attività di competenza e senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il funzionamento di un servizio denominato "Spazio Donna", dedicato alle politiche attive del lavoro rivolte a donne inoccupate o disoccupate.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 8

#### *(Misure per sostenere l'imprenditoria femminile)*

1. Nel rispetto della normativa vigente, negli avvisi per la concessione a qualsiasi titolo di finanziamenti sono contemplate premialità nella forma di punteggio aggiuntivo in favore di:

- a) società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al cinquanta per cento da donne;
- b) società di capitali i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno il cinquanta per cento da donne;
- c) imprese individuali gestite da donne operanti nei settori indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a) del d.lgs. 198/2006.

2. La Regione, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa, promuove la formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità delle donne imprenditrici nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel Piano di cui all'articolo 11.

3. Nell'ambito dei programmi regionali, finanziati a qualsiasi titolo, sono promossi strumenti, servizi e misure per favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità delle donne, con particolare attenzione alle seguenti situazioni di disagio sociale:

- a) donne disoccupate che non hanno diritto o hanno concluso il periodo di fruizione della indennità mensile di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- b) donne vittime di violenza;
- c) orfani di vittime di femminicidio;
- d) donne con disabilità;
- e) donne componenti di famiglie monoparentali con figli a carico e prive di sostegno al mantenimento secondo la normativa vigente in materia;
- f) donne vittime di tratta;
- g) donne prive di sostegno familiare e parentale;
- h) donne ex detenute o in esecuzione penale esterna.

### Art. 9

#### *(Azioni di welfare aziendale)*

1. La Regione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), garantisce:

- a) la parità e le pari opportunità tra uomini e donne;



## *Consiglio regionale della Calabria*

b) l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;

c) un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo.

2. La Regione, ritenendo gli stereotipi di genere una delle basi culturali su cui si innestano i processi di discriminazione di genere:

a) attua un'organizzazione del lavoro improntata sul benessere organizzativo, basata su una cultura di genere;

b) promuove azioni di formazione e aggiornamento professionale al rientro a lavoro dopo la maternità;

c) favorisce la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita;

d) monitora sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di parità di genere.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di cui all'articolo 57 del d.lgs. 165/2001.

### Art. 10

#### *(Equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e benessere collettivo)*

1. In attuazione della normativa vigente in materia, al fine di favorire l'equilibrio tra i tempi dedicati alla propria vita personale e familiare e quelli dedicati all'impegno professionale quale fondamento per lo sviluppo locale e l'inserimento e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, la Regione:

a) sostiene l'armonizzazione dei servizi, sia pubblici sia privati, favorendo l'utilizzo di strumenti di conciliazione tra vita e lavoro, così come previsto dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);

b) promuove azioni per favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, come l'orario flessibile o il tempo parziale;

c) favorisce l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di gestione del personale attraverso l'introduzione di modelli orari in accordo con le imprese pubbliche e private per riequilibrio dei tempi di vita e di lavoro;

d) incoraggia l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento ai servizi pubblici dedicati alle famiglie e alle fasce più disagiate della cittadinanza.



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 11

#### *(Piano di intervento per le politiche di genere)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di intervento per le politiche di genere per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui alla presente legge.

### Art. 12

#### *(Relazione sullo stato di attuazione)*

1. L'Osservatorio di cui alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere), annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulle attività poste in essere, sul piano di interventi adottato ai sensi dell'articolo 11 e sulle eventuali criticità emerse.

### Art. 13

#### *(Promozione della formazione)*

1. La Giunta regionale si impegna alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con Confindustria, Camere di commercio, Ordini professionali, associazioni del Terzo settore e Uffici scolastici, al fine di predisporre, senza oneri a carico del bilancio regionale, giornate formative presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado volte alla sensibilizzazione sulle potenzialità delle donne all'interno del mondo del lavoro. Gli interventi sono mirati al superamento di ogni ostacolo culturale, proveniente dall'ambito familiare o scolastico, e all'affermazione delle donne all'interno del mondo professionale, in modo da accrescerne la consapevolezza sin dall'età scolare.

### Art. 14

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 15

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.